



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N° 265 del 24/03/2021

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e della correttezza della seguente determinazione per quanto di competenza, di cui si propone l'adozione.
Addì, 22/03/2021

L'istruttore incaricato (RINALDI MIRCA)

OGGETTO: INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA TECNICA DELLE PRATICHE INERENTI IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED INCARICO PER ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLE LEGGI 47/85, 724/94 E 326/03. PRESA ATTO RECESSO CONTRATTUALE.

IL DIRIGENTE

Servizio Gare e Contratti

Premesso che:

- con la determinazione n. 618 del 11.09.2020 è stato conferito l'incarico di supporto/ausilio alle attività di istruttoria tecnica delle pratiche inerenti il Servizio Edilizia Privata dalla data del 15.09.2020 al 30.06.2021 - disciplinare Atti non a Rep. n. 93/2020 del 30.12.2020;
- con la determinazione n. 784 del 3.11.2020 è stato conferito, al medesimo professionista, l'incarico per la definizione delle pratiche di condono edilizio ancora inevase ex legge n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/2003 per la durata di due anni decorrenti dalla stipula del disciplinare d'incarico- disciplinare Atti non a Rep. n. 92/2020 del 30.12.2020.

Rilevato che a seguito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti generali dichiarati dal professionista è emerso che lo stesso non possiede i prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, avendo omesso di dichiarare una grave violazione dallo stesso commessa.

Richiamata la delibera n. 231 del 4.03.2020 nella quale l'ANAC ha chiaramente indicato *“che solo la stazione appaltante è nelle condizioni di valutare i rischi cui potrebbe essere esposta aggiudicando l'appalto ad un concorrente la cui integrità o affidabilità sia dubbia, avendo riguardo all'oggetto e alle caratteristiche tecniche dell'affidamento”*.

Richiamata, altresì, la sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 16 del 28.8.2020 (sui cui principi si è attestata di recente anche l'ANAC con deliberazione dd. 2.12.2020, n. 1050, con riferimento anche ad un precedente parere anteriore alla citata Adunanza Plenaria, n. 586 dd. 8.7.2020), della quale, riassuntivamente, per quanto qui interessa, vanno ricordati i seguenti principi di diritto:

“- la falsità di informazioni rese dall'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all'adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l'ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l'aggiudicazione, è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#);

- in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;

- alle conseguenze ora esposte conduce anche l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi

dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico;
- la lettera f-bis) dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione”.

Ritenuto che l'omissione della dichiarazione della grave violazione commessa dal professionista incida sull'integrità ed affidabilità dello stesso nello svolgimento dell'incarico.

Dato atto, altresì, che:

- l'omessa dichiarazione ricade tra le cause di esclusione previste all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (“...l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”) ed alla lett c-bis) (“...l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”);
- i prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 devono essere posseduti dall'operatore economico in sede di gara e per tutta la durata del contratto.

Vista la nota del 2.02.2021 – prot. com.le n. 3203 del 3.02.2021 – con la quale il professionista ha comunicato l'intenzione per motivi personali, esplicitati nella nota, di recedere con effetto immediato dagli incarichi di cui ai disciplinari Atti non a Rep. n. 92/2020 e Atti non a Rep. n. 93/2020 del 30.12.2020 ai sensi dell'art. 3 di entrambi i disciplinari.

Preso atto del recesso dall'incarico di supporto/ausilio alle attività di istruttoria tecnica delle pratiche inerenti il Servizio Edilizia Privata dalla data del 15.09.2020 al 30.06.2021 e di quello per la definizione delle pratiche di condono edilizio ancora inevase ex legge n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/2003 per la durata di due anni decorrenti dalla stipula del disciplinare d'incarico- disciplinare Atti non a Rep. n. 92/2020 del 30.12.2020.

Ritenuto, quindi, di ridurre gli impegni assunti con le determinazioni n. 618 del 11.09.2020 e n. 784 del 3.11.2020 mantenendo in via cautelativa e prudenziale le somme spettanti al professionista in ragione dell'eventuale servizio svolto nel corso dell'anno 2020 in € 5.324,80 (imp. n. 2307 – det. n. 618 del 11.09.2020) ed € 3.500,00 (imp. n. 2784 – det. n. 784 del 3.11.2020) e nel corso del mese di gennaio 2021 in € 1.500,00 (imp. n. 126 – det. n. 618 del 11.09.2020) ed € 400,00 (imp. n. 127 – det. n. 784 del 3.11.2020).

Ritenuto, altresì, per quanto sopra esposto, di segnalare all'ANAC la condotta del professionista di omissione della dichiarazione della grave violazione definitivamente accertata, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, al fine di non andare a violare i fini cui è preposto il sistema del casellario Informativo anche nei confronti di altre stazioni appaltanti;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Arch. Barbara Gentilini.

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 3 del 23.02.2021, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)";
- la deliberazione consiliare n. 4 del 23.02.2021, avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE";

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 23.02.2021, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023;

Visto l'art. 68 dello statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;

Visto il decreto sindacale n. 2 del 3.03.2020 con cui sono state conferite all'arch. Barbara Gentilini le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio.

Accertata la propria competenza;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del recesso da parte del professionista dall'incarico di supporto/ausilio alle attività di

istruttoria tecnica delle pratiche inerenti il Servizio Edilizia Privata dalla data del 15.09.2020 al 30.06.2021 e di quello per la definizione delle pratiche di condono edilizio ancora inevase ex legge n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/2003 per la durata di due anni decorrenti dalla stipula del disciplinare d'incarico- disciplinare Atti non a Rep. n. 92/2020 del 30.12.2020;

3. di mantenere in via cautelativa e prudenziale le somme spettanti al professionista in ragione dell'eventuale servizio svolto:

- nel corso dell'anno 2020 in € 5.324,80 (imp. n. 2307 – det. n. 618 del 11.09.2020) ed € 3.500,00 (imp. n. 2784 – det. n. 784 del 3.11.2020);

- nel corso del mese gennaio 2021 in € 1.500,00 (imp. n. 126 – det. n. 618 del 11.09.2020) ed € 400,00 (imp. n. 127 – det. n. 784 del 3.11.2020);

4. di ridurre gli impegni assunti con le determinazioni n. 618 del 11.09.2020 e n. 784 del 3.11.2020 nel seguente modo:

- impegno n. 126 cap. 477 – Esercizio 2021 - (determinazione n. 618 del 11.09.2020) di € 15.140,00

- impegno n. 127 cap. 477 – Esercizio 2021 - (determinazione n. 784 del 3.11.2020) di € 11.710,00

- OG. 2020/53 al cap. 477 – Esercizio 2022 - (determinazione n. 784 del 3.11.2020) di € 21.390,00

5. di segnalare all'ANAC la condotta del professionista di omissione della dichiarazione della grave violazione definitivamente accertata, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio arch. Barbara Gentilini;

7. di dare atto che il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa viene espresso con la sottoscrizione dell'atto;

8. di precisare che all'esecuzione della presente determinazione dovrà provvedere l'Ufficio Tecnico

Comunale Settore LL.PP. e Gestione del Territorio;

9. di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Il Dirigente del Settore

F.to Arch. Barbara Gentilini

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell'Amministrazione Digitale*



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINA N.	DEL	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
265	24/03/2021	Servizio Gare e Contratti	26/03/2021

OGGETTO: INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA TECNICA DELLE PRATICHE INERENTI IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED INCARICO PER ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLE LEGGI 47/85, 724/94 E 326/03. PRESA ATTO RECESSO CONTRATTUALE.

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l'attestazione di copertura finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal pareggio di bilancio ed il visto di regolarità contabile.

Addì, 26/03/2021

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

F.to Dott. Luca Villotta

Riferimento pratica finanziaria : 2021/511

Estremi dell'impegno :

IMPEGNO	Riduzione imp. 126 e 127; rid. OG 2020/53
CAPITOLO	477/0
COMPETENZA / RESIDUO	comp

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 29/03/2021 al 13/04/2021.

lì 29/03/2021

L'ADDETTO DI SEGRETERIA

Cinzia Bottacin

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOTTACIN CINZIA

CODICE FISCALE: TINIT-BTTCNZ66M60Z120Y

DATA FIRMA: 29/03/2021 14:19:17

IMPRONTA: 62356639323538303436323966643736343365316534356533326133353864346138353130653530